

**REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONVIVENZA
NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione CC n° 179 del 21/11/2011

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e costituisce indirizzo per la realizzazione delle politiche locali di sicurezza urbana per come considerata dall'articolo 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n°267 e per come definito nelle relative norme di attuazione.

2 Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

3 Il presente regolamento - che si applica sull'intero territorio comunale - per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) **sicurezza urbana e pubblica incolumità**, intese come: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) **convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**, intesi come: l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto dell'ambiente urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- c) **pubblica quiete e tranquillità delle persone**, intese come: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative**, in relazione agli aspetti di interferenza tra le attività a rilevanza economica, comunque denominate, ed beni pubblici definiti alle lettere a), b) e c) del presente comma;
- e) **mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone**, definite come le attività volte al sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero al sostegno dei minori non accompagnati, nonché le attività tese alla composizione dei conflitti privati, sempre per i fini considerati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma.

4. le norme del presente regolamento sono – ai sensi dell'articolo 9 della legge 689/81- per i soli fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, speciali e quindi prevalgono sulle altre disposizioni dei regolamenti comunali che incidentalmente dettino norme in materia di polizia amministrativa locale o dispongano nelle materie di cui al precedente comma 3, salvo espressa deroga.

5. il presente regolamento si applica su tutte le aree pubbliche e su tutte le aree private aperte al pubblico, queste ultime intese come strade, piazze, gallerie, cortili, aree a verde, boschi e qualsiasi luogo in cui chiunque possa liberamente accedere, in quanto luoghi privi di recinzione che ne impediscano il transito indiscriminato o non selezionato di persone, veicoli o animali.

Art. 2 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ovvero al Sindaco in materia di sicurezza urbana, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla legge, in attuazione di tale principio:

- I. è vietato collocare oggetti, ornamentali o meno, non assicurati stabilmente, in condizioni tali da determinare pericoli o eventi di caduta;
- II. la collocazione di fiori e piante sui davanzali o balconi è consentita, rispettando quanto previsto al precedente punto I;
- III. è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti;
- IV. è vietato spargere, accidentalmente o meno, materiali, sostanze, residui o frammenti, anche non tossici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- V. è vietato lasciar vagare animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo incontrollato, in condizioni tali da indurre spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi;
- VI. è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o altri luoghi privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASI, sono vietati ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping. Chiunque possieda un cane, inserito nel registro dei cani pericolosi del Servizio Veterinario della ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza, entro il termine assegnato con ordinanza comunale di cui al successivo articolo 8, il trasgressore sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 comma 1 lettera e);
- VII. è vietato lanciare sassi o altri oggetti in luogo pubblico o aperto al pubblico creando pericolo o imbrattando le persone ed i luoghi, ovvero recando fastidio ai fruitori degli spazi pubblici;
- VIII. è vietato accendere il fuoco, nei centri abitati, sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- IX. è vietato frequentare aree pubbliche e esercizi pubblici o aperti al pubblico, in stato di ubriachezza, quando da tale stato possa derivare pericolo per la propria e per l'altrui incolumità;
- X. è fatto obbligo ai gestori dei locali destinati ad attività lavorative ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causino disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti potenzialmente pericolosi per le persone. Rientrano tra tali locali: esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo;
- XI. è fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di danno o pericolo per sé stesso o per i passanti;
- XII. è fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili prospicienti aree pubbliche od aperte al pubblico, in caso di neve, di sgombrare o far sgombrare tempestivamente l'area in corrispondenza degli accessi e delle uscite al fabbricato e quelle ritenute dall'obligato idonee

a favorire la sicurezza dei pedoni, per la larghezza del marciapiede e, ove non esista, per una larghezza di almeno m. 1,50;

- XIII. è fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili prospicienti aree pubbliche od aperte al pubblico, in caso di neve, eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo.

Art.3 – Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, ai beni pubblici, agli spazi comuni, alle pertinenze di servizio, agli edifici, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede; allo stesso modo chiunque deve tenere un contegno tale da non recare danno agli altri e non alterare le condizioni di vivibilità della città.

2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla legge, in attuazione di tale principio:

- I. è proibito salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dalla proprietà, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
- II. è proibito entrare o permanere all'interno dei giardini pubblici recintati oltre l'orario di apertura ove questo sia previsto;
- III. nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è vietato cogliere fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi e legare od appendere qualsiasi cosa alle piante;
- IV. è proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- V. è vietata, senza la preventiva comunicazione al comune, l'installazione anche temporanea di addobbi, festoni, luminarie e simili su spazi pubblici o aperti al pubblico. L'installazione va effettuata con materiale facilmente rimuovibile, il giorno precedente l'evento; la rimozione va effettuata a cura esclusiva dell'interessato entro le 48 ore successive all'evento;
- VI. è proibito collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti; altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e veicolare; altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico;
- VII. è fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati;
- VIII. l'installazione di macchinari a motore o a vibrazione elettromagnetica a scopo lavorativo e cantieristico deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche ai fini di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini, comunque nel rispetto dei parametri definiti dal vigente regolamento comunale di igiene;
- IX. è fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo, o non autorizzati;
- X. è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte;
- XI. nella collocazione di fiori e piante sui davanzali o balconi, oltre a quanto previsto al precedente art. 2, comma 2 punto II, debbono essere predisposte cautele tali da impedire il gocciolamento dell'acqua di innaffiamento;
- XII. è obbligatorio, da parte dei proprietari o titolari di diritti reali su zone arboree o boschive con alberi a medio od alto fusto, tenere pulita un'area della profondità di metri 10 dal confine stradale ove i terreni siano a confine con aree di circolazione. Le piante dovranno essere potate onde evitarne l'invasione di suolo pubblico od aperto al pubblico;
- XIII. è fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari o in locali comunque non destinati ad abitazione civile;

- XIV. è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore. E' parimenti vietato far bere gli animali direttamente dagli erogatori, destinati alle persone, asserviti alle fontane pubbliche;
- XV. è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
- XVI. è vietato compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi, adescare o fermare con atteggiamento molesto le persone, violando i crismi della comune educazione, nei luoghi pubblici in genere;
- XVII. è vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo o autorizzato dalle competenti autorità;
- XVIII. è vietato bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie, il suolo pubblico o aperto al pubblico; resta consentito sdraiarsi nei parchi e nei giardini pubblici.
- XIX. è vietato avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o molesti nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione causando disturbo ai conducenti. E' vietato l'accattonaggio molesto; è altresì vietato l'utilizzo di minori o animali per la pratica dell'accattonaggio;
- XX. è vietato, in area aperta al pubblico: lavare i veicoli, lavare o strigliare animali; somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli ed in particolare a piccioni; abbandonare indiscriminatamente alimenti destinati ad animali;
- XXI. è vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- XXII. è fatto obbligo ai gestori dei locali di cui all'art. 2 punto X, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni sporcizia o imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo si decade dal titolo autorizzatorio, ove non si ottemperi ad una formale diffida al ripristino, entro il termine di due giorni;
- XXIII. è fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili prospicienti aree pubbliche od aperte al pubblico mantenerne il decoro. E' vietato dai balconi o dalle finestre che aggettano sul suolo pubblico o aperto al pubblico scuotere o sbattere tappeti, indumenti o simili;
- XXIV. è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture; l'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive. L'amministrazione comunale, con proprio provvedimento, potrà ordinare ai gestori di locali o esercizi commerciali di effettuare la lavatura o pulitura delle insegne o delle vetrine esterne quando sia palese la carenza igienica o di decoro;
- XXV. è vietato condurre l'acqua delle fontanelle pubbliche a distanza servendosi di tubi o condutture di qualsiasi tipo;
- XXVI. onde evitare lo sperpero dell'acqua, è vietato ottenere il deflusso continuo dell'acqua dalla fontanelle pubbliche a getto intermittente, bloccando con qualsiasi artefizio l'apparecchio di attingimento;

XXVII. è fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque meteoriche in stato di conservazione tale da impedire stillicidio nei confronti delle aree pubbliche.

Art. 4 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale d'Igiene, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere o come effetto indiretto della stessa, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 08,00 (fino alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla legge, in attuazione di tale principio:

- I. è fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 08.00 (fino alle ore 09,00 dei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione;
- II. i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 2 comma 2 punto X sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori; in caso di rilevata violazione di tali obblighi, con ordinanza dirigenziale di cui all'articolo 8, sono fissati i criteri giudicati idonei alla compartecipazione ai doveri di conservazione della quiete pubblica e, solo in ricorrenza della loro violazione, il destinatario dell'ordinanza sarà assoggettato alle relative sanzioni. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. L'uso di amplificatori di musica posti o orientati con strumenti elettrici di diffusione sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24.00 alle ore 08.00 (fino alle ore 09,00 dei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione;
- III. durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore;
- IV. è fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole; nel caso di latrati o strepiti di animali domestici che – stazionando in giardini o cortili, nella fascia oraria notturna- disturbino il riposo delle persone, è fatto obbligo ai proprietari di tenerli all'interno delle abitazioni;

Art. 5 Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche adeguate e sufficiente alla relazione corrente tra spazi pubblici ed utenza. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati anche per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabili in caso di violazione quando il bene oggetto di tutela sia protetto espressamente dalla legge, in attuazione di tale principio:

- I. fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è consentito esercitare l'attività di artista di strada o mestieri girovaghi nell'ambito del territorio comunale a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri girovaghi non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi;
- II. gli allestimenti, i dehores, i banchi e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato, salvo la presenza di altri dehors. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo;
- III. è vietato effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, senza le prescritte autorizzazioni o assensi comunali o senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa. I mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato. Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi;
- IV. sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è vietato, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, salvo le diverse prescrizioni autorizzatorie comunali. Il volantaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
- V. la vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili;
- VI. è fatto obbligo agli esercenti di cui al precedente articolo 2 comma 2 punto X di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione degli stessi ai clienti o a chiunque, rappresentandone il bisogno, ne faccia richiesta;
- VII. fatta salva la disciplina delle autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico previste dalla residua regolamentazione comunale, ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina; le sporgenze dalla soglia dell'esercizio verso lo spazio pubblico necessitano di apposita autorizzazione. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti. Possono essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico, conformemente ai limiti previsti dal codice della strada, in favore di attività artigianali anche per i fini che non attengano direttamente ad attività commerciali. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno;
- VIII. è vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico;
- IX. è vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti;

Art. 6 - Mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

1. Il Comune di Pistoia favorisce la mediazione sociale agevolando l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti, anche con la collaborazione della Polizia Municipale. Nei casi in cui vi siano due parti private in conflitto, può essere steso un rapporto in forma di verbale relativo all'incontro ed alle sue conclusioni, con gli eventuali impegni assunti dalle parti in questione, secondo le modalità e nelle forme disciplinate nel successivo articolo 7.

2. Il Comune di Pistoia promuove l'educazione alla legalità, ritenendola la base di ogni azione di prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali. In questo spirito il Corpo di Polizia Municipale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento e attivando specifici progetti. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3 aprile 2006 n° 12 l'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

3. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, o altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale saranno interessati anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni. Per la soluzione immediata di tali situazioni il personale della Polizia Municipale, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui al presente comma sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali.

4. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatorî (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatorî (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso. Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento di tali operazioni può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale.

Art. 7 – Composizione bonaria dei dissidi

1. L'attività di composizione bonaria dei dissidi, ricadente nelle attività di mediazione di cui al precedente articolo 6, non rileva agli effetti dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; essa compete al Sindaco salvo delega ad un dirigente comunale.

2. Presupposto delle attività di composizione bonaria è l'inoltro di un rapporto da parte della Polizia Municipale, contenente l'attività informativa ed una istruttoria relativa a fatti che, sebbene non siano idonei a configurare espresse responsabilità ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, possa ricostruire sommariamente i comportamenti delle parti, descriverne la natura emulativa e favorire la prevenzione dell'aggravamento o esasperazione delle condotte conflittuali.

3. Ricevuto il rapporto, il Sindaco o suo delegato, laddove si ravvisi che possa avere efficacia risolutiva una operazione di mediazione o di stimolo al contatto tra le parti, invita questi a comparire dinanzi a lui entro un congruo termine, per esperire un tentativo di conciliazione, senza che tanto limiti l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente irrogabili ove le fattispecie siano sufficientemente definite.

4. Sentiti i rilievi degli interessati, viene redatto apposito processo verbale, che ove sottoscritto determina la composizione del dissidio.

5. In caso di mancata composizione, ovvero di violazione - anche mediante la mera elusione - dei termini della composizione bonaria, le procedure sanzionatorie continuano nella direzione della ricerca delle responsabilità individuali ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ovvero dai regolamenti comunali.

Art. 8 - Misure di assicurazioni dei fini del regolamento

1. Al fine di garantire la completa e dinamica assicurazione dei fini indicati all'articolo 1 del presente Regolamento, anche fuori dalle previsioni dell'articolo 54 T.U.EE.LL., il Comune adotta ordinanze regolatrici dei singoli aspetti di gestione delle materie di cui al comma 3 dell'articolo 1. Le ordinanze non contingibili e non urgenti che non riguardino la materia della sicurezza urbana, sono di competenza dei dirigenti comunali.

Art. 9 - Azioni preordinate all'accertamento delle violazioni

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento gli agenti della Polizia Municipale possono:

- assumere informazioni, spontaneamente rese ovvero acquisite attraverso escussione di persone informate sui fatti;
- ispezionare e perquisire le cose abbandonate ed i rifiuti in ogni luogo; ispezionare e perquisire le cose ed i luoghi dove si svolgono attività produttive di beni e servizi, nonché i luoghi individuabili come sorgente delle condotte vietate, sempre che questi, in epoca antecedente all'accesso, non fossero individuabili come privata dimora;
- effettuare rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica utile a documentare la sussistenza delle condotte rilevanti ai fini dell'accertamento delle sanzioni amministrative;
- avvalersi delle documentazioni emergenti dalla videosorveglianza urbana;
- realizzare attività di natura cautelare attraverso il sequestro di beni mobili o animali nel rispetto delle finalità del presente regolamento e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il sequestro ha funzione conservativa quando sia prevista la sanzione accessoria della confisca. Il verbale di sequestro viene trasmesso entro cinque

giorni all'autorità comunale competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. L'autorità, entro due mesi dalla ricezione del verbale dispone la confisca. In caso di mancata decisione entro il termine assegnato il sequestro perde efficacia e le cose ad esso assoggettate vanno restituite all'avente diritto. In ogni caso l'autorità può disporre la restituzione immediata delle cose oggetto di sequestro, anche indipendentemente dalla proposizione di eventuali ricorsi, laddove ritenga che non sussistano le condizioni per procedere alla confisca. Sono sempre oggetto di confisca le cose che costituiscono il provento dell'attività illecita, i mezzi e gli strumenti utilizzati per commettere l'illecito;

b) il sequestro ha funzione preventiva quando la libera disponibilità delle cose e dei luoghi possa agevolare la prosecuzione o la reiterazione della condotta illecita, ovvero quando sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative di tipo interdittivo che impongano la cessazione delle attività ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, ovvero quando non sia altrimenti contenibile l'effetto della condotta illecita. Il verbale di sequestro viene trasmesso entro cinque giorni all'autorità comunale competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. L'autorità, nei successivi dieci giorni, convalida il sequestro e dispone, la restituzione del bene, a spese dell'interessato cui fanno carico anche gli oneri di custodia, allorché il provvedimento amministrativo disponente le misure di cui al successivo articolo 10 sia stato adottato. Nel caso in cui l'autorità non ritenga di dover convalidare il sequestro, contestualmente alla decisione è disposta la rimessione immediata in disponibilità per gli aventi diritto.

2. Oltre alla Polizia Municipale, tutti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché gli ausiliari autorizzati a norma di legge o di regolamenti, sono abilitati all'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento.

3. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla lettera f del comma 2 del successivo articolo 10.

4. Gli interventi della Polizia Municipale assolvono alla cura di interessi pubblici. Qualora, a seguito di richiesta o segnalazione dei privati, l'intervento della Polizia Municipale risulti finalizzato o resti strumentale a fini privati, si applicano le procedure di cui all'articolo 22 del Regolamento del Servizio di Polizia Municipale (servizio a richiesta di privati). Detta norma si applica anche in relazione alle richieste di accesso ai documenti amministrativi relative a verbali di ispezione che siano idonei ad assolvere a funzioni certificative di vario genere, per fini privati.

Art. 10 - Sanzioni e misure amministrative

1. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni dell'articolo 10 della legge 689/81, nei limiti economici fissati dall'articolo 7 del D. Lgs 267/2000, sono così fissate le sanzioni amministrative discendenti dall'applicazione del presente regolamento:

- a) disposizioni in materia di sicurezza urbana e pubblica incolumità (art. 2): da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
- b) disposizioni in materia di convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro (art. 3): da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 120,00;
- c) disposizioni in materia di pubblica quiete e tranquillità delle persone (art. 4): da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 90,00;
- d) disposizioni in materia di disciplina dei mestieri e delle attività lavorative art. 5): da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 90,00;
- e) ordinanze comunali non contingibili di cui all'art. 8: da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 180,00;

- f) ordinanze comunali contingibili di cui all'articolo 8: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 360,00.

2. L'autorità amministrativa competente alla gestione procedimentale conseguente all'applicazione delle sanzioni opera nel rispetto dei principi posti dalla legge 689/81 ed è individuata mediante apposita delega sindacale; la legge definisce competenza e modalità per la definizione delle somme idonee alla effettuazione del pagamento in misura ridotta della sanzione.

3. Fatta salva la possibilità prevista da disposizioni di legge che abilitano tali poteri, in caso di violazione delle norme contemplate agli articoli 2 – 3 – 4 e 5 del presente Regolamento ovvero di violazioni di ordinanze comunali, le eventuali licenze, autorizzazioni, assensi o altre manifestazioni di potere pubblico comunque denominate abilitanti le attività, sono soggette a revoca in caso di reiterazione della violazione ed a sospensione fin dalla prima violazione per un periodo compreso tra i giorni 2 ed i giorni 30.